

Repertorio N. 20990

Raccolta N. 9683

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno ventuno del mese di settembre. In Reggio Calabria, nel mio Ufficio secondario, via Giulia n. 44. Avanti a me Avv. Salvatore Federico, Notaio in Roccella Ionica, con studio alla via Cavone, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria e Locri, sono presenti:

- GIOCONDA MARIA GRAZIA POLIMENO, nata il 23 luglio 1965 a Reggio Calabria ed ivi residente, via Guglielmo Marconi int. 11, CFN. PLM GND 65L63 H224R;

- GIUSEPPE POLIMENO, nato a Reggio Calabria il 18 settembre 1969 e ivi residente, rione Caridi n. 3, CFN. PLM GPP 69P18 H224W;

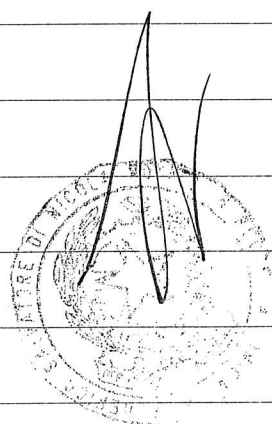
- PASQUALE PIO CRUCITTI, nato il 24 dicembre 1986 a Reggio Calabria ed ivi residente, via Sbarre inferiori n. 188/b, CFN. CRC PQL 86T24 H224C;

- MARIELLA CRUCITTI, nata il 22 maggio 1988 a Reggio Calabria ed ivi residente, via Sbarre inferiori n. 188/b, CFN. CRC MLL 88E62 H224U;

- FRANCESCO TURIANO, nato il 24 giugno 1987 a Reggio Calabria ed ivi residente, via Sbarre Centrali n. 591, CFN. TRN FNC 87H24 H224Z;

- MARIA CARMELA CAMPOLO, nata il 7 marzo 1981 a Reggio Calabria ed ivi residente, via Sbarre Centrali n. 516, CFN. CMP MCR 81C47 H224T.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale costituiscono tra loro una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione " **OASI DI SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPE-**



Avv. Salvatore Federico - Notaio
Via Leone - Tel. 0964.863498 - Fax 0964.863498 - 89047 Roccella Ionica (R.C.)
Via Giulia 44 - Tel. 0965.810559 - 0965.815489 - 0965.813705 - 89125 Reggio di Calabria

RATIVA SOCIALE", che sarà regolata dal presente atto costitutivo, dalle vigenti disposizioni normative in materia di società cooperative e società a responsabilità limitata, dalle disposizioni di cui alla Legge n. 381 / 1991 nonchè dalla norme contenute nello Statuto sociale che, composto di **39 (trentanove)** articoli, viene allegato – debitamente sottoscritto dai componenti e da me Notaio - al presente atto sotto la lettera "**A**" per formarne parte integrante e sostanziale. La Società ha sede in **REGGIO CALABRIA.**

Ai soli fini di cui all'art. 111 ter disp. att. cod. civ. i componenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede legale della Società è il seguente: **via Gebbione n. 47 - REGGIO CALABRIA.**

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società, s'intende eletto presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento) ciascuna e viene sottoscritto da ciascun socio in ragione di 3 (tre) quote, quindi per Euro 300,00 (trecento) ogni socio, e pertanto per complessivi Euro 1800,00 (milleottocento).

La Cooperativa si propone, attuando i principi della mutualità ed avvalendosi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti, lo svolgimento delle attività socio assistenziali di cui **alla lettera a)** dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, meglio indicate e specificate all'art. 4 dello Statuto allegato, contenente la completa elencazione dell'oggetto sociale.

La Cooperativa ha durata **a tempo indeterminato**: ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo eserci-

zio sociale si c

L'organizzazio

alle norme co

nello Statuto c

La Società è a

tutti i compar

LIMENO, qu

MENO quale

trovarsi in al

amministrativ

sioni o di rev

tuto.

I componenti

zione, poste

cento).

Richiesto io

mezzi mecca

sta quarta di

ai component

mente a me

Firmato Gioc

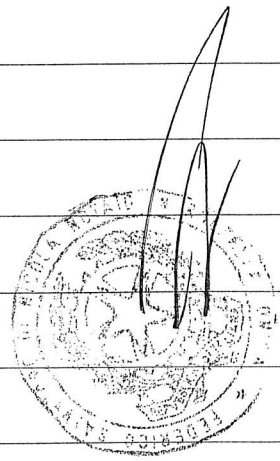
Firmato Giust

Firmato Pasq

Firmato Mari

Firmato Fran

ativo, dalle	zio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009.
e società a	L'organizzazione e il funzionamento della Società, anche con riferimento
81 / 1991	alle norme concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono stabiliti
osto di 39	nello Statuto come sopra allegato.
o dai com-	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da
r formarne	tutti i comparenti i quali contestualmente nominano il sig. GIUSEPPE PO-
IO CALA-	LIMENO , quale Presidente e la sig.ra GIOCONDA MARIA GRAZIA POLI-
	MENO, quale vice-presidente; tutti accettano la carica, dichiarando di non
dichiarano	trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla Legge. L'Organo
uente: via	amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, salvi i casi di dimis-
	sioni o di revoca e allo stesso sono attribuiti i poteri di cui all'allegato Sta-
tà, s'inten-	tuto.
	I comparenti dichiarano che il valore approssimativo delle spese di costitu-
del valore	zione, poste a carico della Società, ammonta a Euro 1500,00 (millecinque-
o da cia-	cento).
(trecento)	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura con
to).	mezzi meccanici ed integrato di mia mano su tre pagine e quanto di que-
d avvalen-	sta quarta di un foglio e del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura
mento del-	ai comparenti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono, unita-
lla legge 8	mente a me Notaio, alle ore venti e quindici.
llo Statuto	Firmato Gioconda Maria Grazia Polimeno
	Firmato Giuseppe Polimeno
io potrà e-	Firmato Pasquale Pio Crucitti
orni.	Firmato Mariella Crucitti
no eserci-	Firmato Francesco Turiano



STATUTO "OASI DI SAN FRANCESCO - SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata **"OASI DI SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

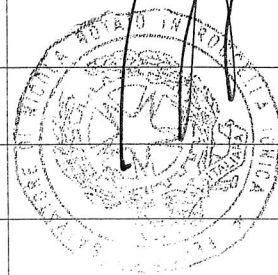
La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Art. 2 - La Cooperativa ha durata **a tempo indeterminato**: ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di servizi socio-assistenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, promuovendo la cura, e il sostegno in particolare delle persone anziane secondo i valori cristiani che la sorreggono. Essa realizza iniziative culturali intese a favorire la piena espansione e la consapevole partecipazione delle persone cui



	rivolge i propri servizi ed in particolare delle persone anziane, alla vita so-	ziani, disabili
	ziale, culturale, politica ed economica in Calabria.	- Assistenza
	ART. 4 – Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti	dante lo svol
	stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, te-	- Segretariat
	nuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di e-	- Svolgiment
	sercitare:	- Organizzaz
	- la difesa dei diritti dell'anziano in un contesto sociale aperto e rispettoso	dei soggetti;
	della sua dignità e libertà;	- Accompagn
	- la tutela dell'anziano ospite di una struttura o di un istituto in ordine	-Pulizia della
	all'organizzazione consona ai suoi bisogni, ai metodi e agli interventi;	- Rifacimento
	- la protezione dell'anziano contro ingiusti, distorti, ed erronei trattamenti	- Pulizia della
	nelle famiglie che tendono ad alienare, ad escludere ed isolare l'anziano	- Cambio bia
	stesso;	- Aiuto nella
	- la ricerca di soluzioni atte a far partecipare l'anziano al benessere della	- Assistenza
	comunità con adeguata reintegrazione nel mondo della cultura, degli studi	biancheria;
	e della produzione;	- Assistenza
	- l'elaborazione di linee politiche per la creazione di centri sociali aperti	Alcuni dei se
	all'impegno e alla gestione corresponsabile degli anziani in un piano di po-	notturmi sara
	litica sociale, culturale, sanitaria ed urbanistica nella Regione Calabria.	modalità pro
	. La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la pro-	- Geriatri, inf
	pria attività anche con terzi.	- Sociologi e
	La cooperativa opera nei seguenti settori:	- Esperti am
	- Attività di assistenza socio – sanitaria anche domiciliare, compresa la ge-	- Assistenti c
	stione di centri diurni e notturni di primo intervento, di accoglienza e di co-	- Attività di
	munità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, an-	zioni;

alla vita so-	ziani, disabili e tutte le categorie di soggetti sopra menzionate;
e nei limiti	Assistenza domiciliare alle categorie di soggetti sopra menzionate me-
operativa, te-	diante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
propone di e-	- Segretariato sociale;
	- Svolgimento di pratiche amministrative;
e rispettoso	- Organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti presso le dimore
	dei soggetti;
o in ordine	- Accompagnamento dei soggetti presso uffici o parenti;
venti;	- Pulizia della casa;
trattamenti	- Rifacimento letto e riordino indumenti e biancheria;
re l'anziano	- Pulizia della persona;
	- Cambio biancheria, lavatura, rammendo e stiratura;
	- Aiuto nella preparazione dei pasti;
essere della	- Assistenza in natura mediante fornitura di generi alimentari, indumenti e
degli studi	biancheria;
	- Assistenza medica, infermieristica e fisioterapica a domicilio.
ociali aperti	Alcuni dei servizi di assistenza domiciliare e di gestione nei centri diurni e
iano di po-	notturni saranno espletati dalle seguenti figure professionali nelle misure e
abria.	modalità programmate in rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti:
gere la pro-	- Geriatri, infermieri e terapisti della riabilitazione per gli interventi sanitari;
	- Sociologi ed assistenti sociali;
	- Esperti amministrativi;
resa la ge-	- Assistenti domestici;
za e di co-	- Attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istitu-
ggiate, an-	zioni;



- Assistenza psico-socio-riabilitativa-fisioterapica;	supporto logi
- Attività e servizi infermieristici, di riabilitazione e fisioterapia;	destinatari de
- Attività' di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive, gestione	- Attività di f
di parchi giochi e ludoteche atte a raggiungere lo scopo sociale;	ne del perso
- Servizi di sostegno e consulenza alla famiglia;	statuto;
- Gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;	Attività
- Gestione di case albergo, case famiglia, strutture educativo-assistenziali	nel settore s
residenziali e non;	La cooperativ
- Diffusione e educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbli-	attività conne
che, private e a domicilio anche con seminari, convegni e altre forme di	transazioni e
vulgate;	liare, mobilia
- Gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoc-	scopi e delle
corso, teleassistenza, telemedicina e telelavoro;	ziamenti a o
- Organizzazione e gestione di soggiorni climatici a fini terapeutici;	fari; sottoscr
- Servizio trasporto scolastico per portatori di handicap;	aderire a cor
- Attività' di gestione di aree di sosta e di trasporto di zingari, viaggianti,	sati.
profughi, e qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà ;	La cooperati
- Predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti	mici o finanz
e audiolesi;	vo e a coord
- Sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti	La cooperati
non vedenti o audiolesi;	a norma dell
- Attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extra-	La cooperati
scolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in particola-	cooperativa
re dei rom;	cogliendo pr
- Attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro	getto sociale

supporto logistico, quali mense e trasporti per l'integrazione dei soggetti

destinatari dello scopo sociale;

- Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione

del personale socio - assistenziale adatto alle attività previste dallo

statuto;

• Attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano

nel settore socio - sanitario ed educativo.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra

attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le

transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-

liare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli

scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finan-

ziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'aff-

fari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e

aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefis-

sati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi econo-

mici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-

vo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico

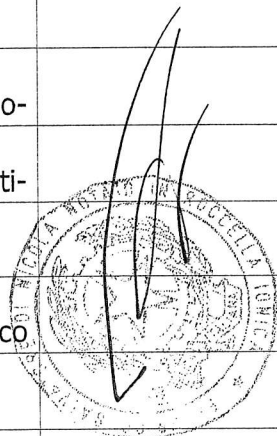
a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società

cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, rac-

cogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-

getto sociale.



La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	strazione dell'art. 2 ART. 6 -
La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.	organo a a) cogno
La cooperativa aderisce all'U.N.C.I.(Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed agli altri organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti.	b) precis c) il num propone non dovr
TITOLO III	d) versat
SOCI	e) dichia
ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	deliberaz L'Organc
Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere ammessi anche soci volontari nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91 nonché persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge.	co-lo cir otto, de va e sar so siano Trascors siano st La dom nuovam In caso vo dev zione a
La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di ammini-	soci. Il

diritti di
articolo
diretta-
italiane)
e ha la
regola-
minimo
to il di-
nell' at-
o, atti-
mente
o ed al
ssi co-
numero
Posso-
ioni di
e pre-
nmini-

strazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

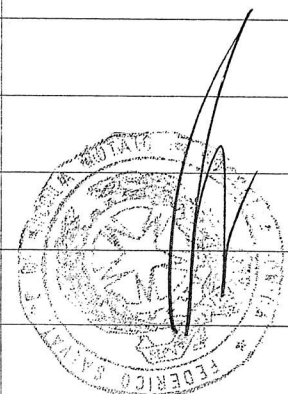
- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro 100,00 (cento) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60



giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell' articolo 2528 Codice Civile.

ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci

lavorator

di lavoro

Art. 10 -

nonché c

bilitazion

Spetta a

norma d

santa gio

Ove nor

deve da

dalla cor

tente pe

Il recess

vedimen

I rappor

recesso

il recess

ovvero c

Art. 11

fronti de

siti di le

sopravv

l'impres

Quando

blea ha

assemblea in lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni ecc.ecc.

successivo Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il



	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta in-	saurimen
	nabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rap-	Art. 13 -
	porto sociale.	bono ess
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	cevuta d
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	Tale for
	nel libro dei soci.	presenta
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei con-	Art. 14
	fronti del socio:	rimborso
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	gere il s
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	ve versa
	mutualistico.	ed e) de
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	al capita
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	luogo s
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	rapporto
	dell'organo amministrativo.	Il diritto
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	fino alla
	dall' articolo 8;	si matu
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	del bilan
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	In ogni
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutuali-	giudizio
	stici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	so fino
	competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	con la c
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	ART. 1
	libro dei soci.	quota c
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	lità pre

sauroimento del procedimento di opposizione.

Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

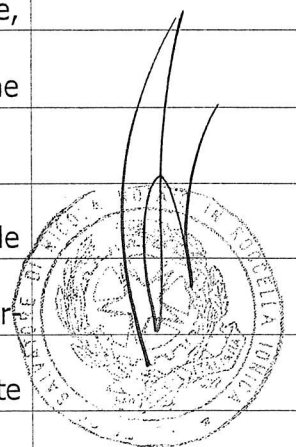
Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili

al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni



successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio del-

la parità

In consi

ratore a

la relativ

che non

tratti col

Il regola

strativo

di legge

ART. 1

riduzion

determi

in caso

operativ

Lo ste

as-sent

sospes

Nei cas

preced

rispett

vo il c

all'amr

in occ

eventu

Il tutto

la parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

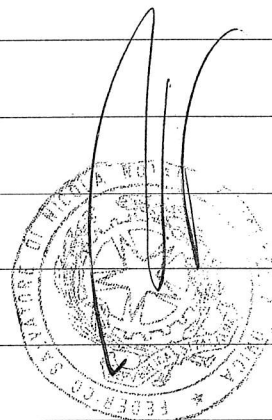
Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.



TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all' art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il rest

fetto, in

Il capita

beni in r

disposizi

Art. 21

gno o a

ministrat

medesin

In caso

zione ne

e condiz

- Il soci

care, a

tri soci,

Ognuno

vi-mentr

sempre

alienant

Durante

Qualora

da un t

soci che

ta giorr

correre

b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

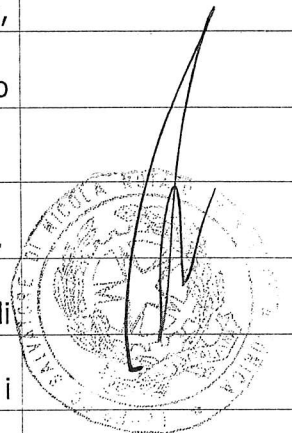
In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta



indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società	a) non
che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37 del presente statuto.	divisibil che all'
Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la	l'art.12
cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e	b) il tre
ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	per la p
socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	aderisse
Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	del mov
esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	C.P.S. :
Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	ne sarà
Alla fine di ogni esercizio sociale l' organo amministrativo provvede alla re-	fetto di
dazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	(apposit
inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	c) nella
le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale do-	fini mutu
vranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-	d) all'eri
ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità	stabilita
con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dal-	in ogni
la legge e dal presente statuto.	due pun
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	Nel tass
annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	di strum
ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	coopera
trattamento economico.	base alle
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdi-	e) nella
te.	aumentc
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	limite m

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

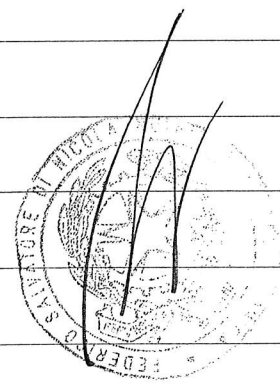
b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici ;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei



prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	no cont
to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	sociale,
l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	centuali
sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	della pe
società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	li. Acce
f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	in alter
integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	1) di di
previsione del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e del-	2) di di
l'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del	3) di c
regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di	ne, co
produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per ap-	slativo
palti di lavori pubblici);	
g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	Art. 23
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	a) l'as
aziendale.	b) il C
L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	c) il C
alle lettere c), d) e) e f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	pure
indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera	gatori
a) o a quello previsto dalla lettera g.	
Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire	Art. 2
ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	so, c
percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	pre il
società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali pre-	esser
stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci so-	come

no contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi)

in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al detto legislativo.

TITOLO VII

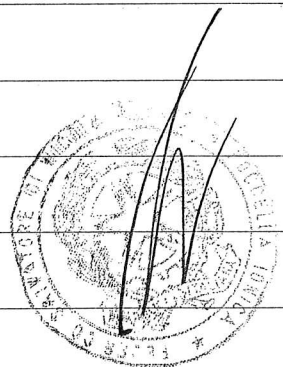
ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 - La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché



da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	4) approposita d
In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.	5) delib 6) delib alla su dall'Org Essa si zionaln chiusu
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.	alla pa tamen L'asse da ne
L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	terie c In qu la dat L'asse
Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	sulle
L'assemblea:	la co
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;	Le pr lustra
2) procede alla nomina delle cariche sociali;	facci
3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	blea -Art. rapp

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

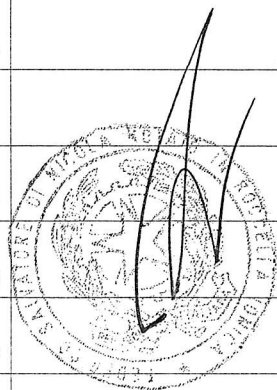
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 26 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti espri-



mibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per	S.r.l.
le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e	Art. 29 -
sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà	sa, o dal
dei soci della società aventi diritto al voto.	L'assemblea
Art. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	Le deliberazioni
Art. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	mente.
nel libro soci da almeno novanta giorni.	Il Verbale
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il	notaio.
socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;	Art. 30
ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	siglieri.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	nomina
Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	comuni
Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	Il Consiglio
Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	i casi di
	caso di
	determina
	Spetta
	determina
	matrimoniale
	società
	Il Cor
	legare
	ad un

S.r.l.

Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

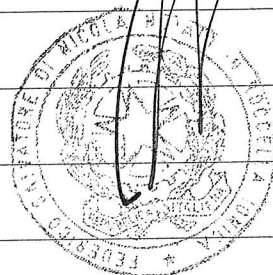
ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica a tempo indeterminato salvo i casi di dimissioni o revoca; i suoi membri sono sempre rieleggibili. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.



Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	in genere e) conc servizi i
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	f) delib altra ga g) conf tribuita tore det
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	h) assu
A parità di voti prevale il voto del Presidente.	e le ret
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	i) delib soci, co
Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	l) comp
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	strazior
b) redigere i bilanci consuntivi;	ge, o d
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	m) deli
d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione com-	ti previ costituz potenzi n) deli
preso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	non av In cas sostitui
	Art. 31 za e la

una

in genere;

a ga

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

li tre

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

gior-

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

la la

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

ge-

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.

:

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

; fra

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

im-

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

di ri-

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

rire,

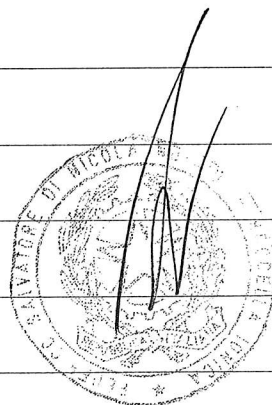
lsia-

nce-

gi-

Art. 31 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

olari



Il Presidente perciò e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 33 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,

accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

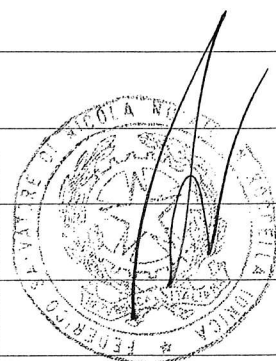
In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).



TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 36 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita alla procedura di conciliazione di cui al Decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo della detta procedura la controversia deve essere assoggettata al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme pre-

viste dell

effetti di c

In caso c

applica la

La soppr

sere disp

semblea

ART. 39

me del v

Firmato

Firmato

Firmato

Firmato

Firmato

Firmato

Firmato

Tabellio

viste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si

applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-

sere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'as-

semblea straordinaria.

ART. 39 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le nor-

me del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato Gioconda Maria Grazia Polimeno

Firmato Giuseppe Polimeno

Firmato Pasquale Pio Crucitti

Firmato Mariella Crucitti

Firmato Francesco Turiano

Firmato Maria Carmela Campolo

Firmato Avv. Salvatore Federico Notaio

Tabellione del Notaio

Registrato a Locri
il 23-9-09 al n. 2958
È copia conforme all'originale.
Si rilascia per uso Comune
Roccella Jonica, 13-10-2009

